

Documento Informativo per gli iscritti sulle caratteristiche della “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata” (RITA)

(Documento approvato il 19/10/2023)

FINALITA'

La finalità della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (di seguito RITA) è quella di offrire, tramite il Fondo pensione, un sostegno finanziario agli iscritti che sono prossimi al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia e che hanno i requisiti indicati nell'art. 11, commi da 4 a 4 quinquies, del D.Lgs. 252/2005, come emendato dalla legge di bilancio per il 2018 (art. 1, commi 168-169).

DESTINATARI

La prestazione è su base volontaria ed è riservata agli iscritti alle forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, sia lavoratori del settore privato, sia lavoratori del settore pubblico.

REQUISITI

Per usufruire della RITA gli iscritti devono possedere i seguenti requisiti:

- A) RITA con erogazione frazionata in un periodo di anticipo massimo di 5 anni:
- aver cessato l'attività lavorativa;
 - aver maturato almeno 20 anni di contribuzione complessiva nei regimi obbligatori di appartenenza;
 - aver raggiunto l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza, entro 5 anni dalla richiesta della RITA;
 - aver maturato almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari;
- B) RITA con erogazione frazionata in un periodo di anticipo massimo di 10 anni:
- aver cessato l'attività lavorativa;
 - essere stati inoccupati per un periodo di tempo superiore a 24 mesi, successivamente alla cessazione dell'attività lavorativa;
 - aver raggiunto l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro 10 anni dalla richiesta della RITA;
 - aver maturato almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il possesso dei requisiti viene attestato tramite la presentazione, unitamente al modulo di richiesta della RITA, della seguente documentazione:

- documentazione attestante la cessazione dell'attività lavorativa; nel caso di "pensione anticipata": copia del provvedimento di accettazione e/o liquidazione della pensione e/o documento equipollente emesso dall'INPS o altro ente di appartenenza attestante la maturazione dei requisiti pensionistici nel sistema obbligatorio;
- nel caso A di cui al paragrafo precedente: estratto conto contributivo dell'INPS (ECI o Ecocert) oppure dell'Ente di appartenenza;
- nel caso B di cui al paragrafo precedente: attestazione della condizione di disoccupazione (per es. certificazione del centro per l'impiego con l'attestazione di iscrizione alle liste di disoccupazione e la relativa data di iscrizione alle stesse) oppure di inoccupazione superiore a 24 mesi (Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà).

CARATTERISTICHE DELLA RITA E MODALITA' DI EROGAZIONE

La prestazione consiste nell'erogazione diretta da parte del Fondo pensione di un capitale frazionato in forma di rendita temporanea fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, rappresentato dal montante accumulato dall'iscritto in un predeterminato arco temporale (che, al massimo, potrà ammontare per la RITA di cui alla suddetta lettera A a 5 anni e per la RITA di cui alla suddetta lettera B a 10 anni).

L'erogazione della RITA viene effettuata direttamente dal Fondo e la posizione individuale (o la porzione di posizione) di cui l'aderente chiede l'erogazione in RITA continua a essere mantenuta in gestione dal Fondo pensione, così da poter beneficiare dei relativi rendimenti. La posizione (o porzione di essa) sarà mantenuta/riversata, su indicazione dell'iscritto da esprimersi al momento della richiesta, nel comparto indicato dall'aderente. In caso di mancata indicazione, la stessa sarà riversata nel comparto più prudente della forma

pensionistica complementare, ovvero sia nel Comparto garantito. Risulta pertanto fondamentale che l'aderente, al momento della compilazione della richiesta, valuti con attenzione la scelta del comparto nel quale far confluire la posizione destinata alla RITA, fermo restando che il comparto di destinazione potrà poi essere modificato nel rispetto del periodo minimo di permanenza.

Le rate da erogare verranno ricalcolate e disinvestite tempo per tempo e terranno quindi conto dell'incremento o della diminuzione del controvalore della posizione derivante dall'andamento del valore quota del comparto prescelto.

Si evidenzia, pertanto, che l'importo della rata potrà subire variazioni anche in negativo in conseguenza dell'andamento dei mercati finanziari e si suggerisce di scegliere opzioni di investimento coerenti con il ridotto orizzonte temporale residuo.

La periodicità del frazionamento è trimestrale.

La RITA non può essere concessa nei casi in cui, a causa dell'immediata prossimità dell'età per il conseguimento della pensione di vecchiaia, non sia possibile attuare un frazionamento in almeno due rate. Per tale ragione, considerati i tempi tecnici di processazione della prestazione, la richiesta della RITA deve essere presentata al Fondo almeno 6 mesi prima della data di compimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

Nel caso della RITA totale, qualora a seguito dell'attivazione pervengano al Fondo dei versamenti afferenti a contributi tardivi oppure a quote di TFR - ivi compreso, per gli aderenti del settore pubblico, il TFR proveniente dall'INPS - oppure a garanzie da parte del gestore del comparto Garantito, questi vengono destinati alla RITA, nel comparto di investimento a cui questa afferisce, rideterminandone l'importo della rata alla prima valorizzazione del patrimonio utile. Nel caso in cui tali versamenti pervengano al Fondo successivamente all'erogazione dell'ultima rata della RITA, gli stessi vengono corrisposti all'aderente a titolo di integrazione direttamente con liquidazione d'ufficio.

Nel caso della RITA parziale, tali versamenti non vengono invece a questa destinati e vanno a incrementare il montante non utilizzato per l'erogazione della RITA.

Qualora, a seguito dell'attivazione della RITA, pervengano al Fondo dei versamenti contributivi volontari, questi non vengono destinati alla RITA. Nel caso della RITA parziale, tali versamenti vanno a incrementare il montante non utilizzato per l'erogazione della RITA mentre in caso di RITA totale vanno a costituire un montante a sé stante nell'ambito del comparto opzionato per l'erogazione di tale prestazione, salvo indicazione di altro comparto da parte dell'iscritto da esprimere al momento della richiesta.

Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'iscritto conserva il diritto di usufruire delle ordinarie prestazioni in capitale e in rendita a valere sulla porzione residua di montante individuale (comprensivo dei versamenti confluitivi successivamente all'attivazione della RITA).

Per quanto riguarda le posizioni oggetto di RITA totale, all'esaurimento delle rate da erogare e in assenza di ulteriori contributi pervenuti successivamente all'attivazione della RITA stessa, l'iscritto rimane attivo per il Fondo pensione anche successivamente al disinvestimento e all'erogazione dell'ultima rata spettante a titolo di RITA. Il Fondo provvederà, poi, a informare l'aderente che la propria posizione, in assenza di ulteriori versamenti da effettuarsi entro un lasso temporale congruo, verrà chiusa.

COMPARTO/I DI INVESTIMENTO

Come sopra specificato, l'iscritto al momento della richiesta è chiamato a scegliere il comparto di investimento su cui mantenere/riversare:

- la posizione individuale (o la porzione di posizione) destinata alla RITA;
- i versamenti contributivi non destinati alla RITA unitamente, in caso di RITA parziale, al montante non destinato alla RITA.

Tale scelta, ove comporti una variazione del comparto di investimento (cd. switch), può essere esercitata a prescindere dal periodo minimo di permanenza di almeno un anno in uno stesso comparto, fatto salvo il rispetto del periodo minimo di cui all'articolo 6, comma 3, dello Statuto. Nel caso in cui l'aderente scelga di cambiare comparto rispetto a quello a cui la propria posizione afferiva precedentemente all'attivazione della RITA, tale scelta produce gli effetti di uno switch, per cui in questo caso da tale data decorrerà il periodo minimo di permanenza di almeno un anno nel/i comparto/i scelto/i. Una volta trascorso il periodo minimo di

permanenza nel/i comparto/i scelto/i, l'iscritto può esercitare la facoltà di cambiare ulteriormente il comparto di investimento della posizione individuale (o della porzione di posizione) destinata alla RITA nonché il comparto del montante non destinato alla RITA (comprensivo dei versamenti confluitivi successivamente all'attivazione della RITA).

Nel caso di switch e di erogazione della rata RITA il cui disinvestimento delle quote converga nella medesima valorizzazione del patrimonio, non essendo le due operazioni tra loro cumulabili, viene data priorità alla RITA, per cui lo switch viene eseguito nella data di valorizzazione del mese successivo a quello del disinvestimento delle quote relative alla rata RITA.

RICHIESTA DI TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE

La facoltà dell'aderente di richiedere il trasferimento ad altro Fondo della propria posizione rimane inalterata. Nel caso di richiesta di trasferimento ad altra forma pensionistica, la RITA si intende automaticamente revocata e viene interrotta, dopodiché viene avviato il disinvestimento dell'intera posizione individuale e si procede conseguentemente al trasferimento della stessa.

CASI PARTICOLARI

Prestazioni su posizioni gravate da contratti di finanziamento.

Alle rate della RITA si applicano i medesimi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni pensionistiche dall'art. 11, comma 10, del D.Lgs. 252/2005.

Conseguentemente, le somme devono essere pagate direttamente alla società finanziaria nel limite massimo di 1/5 dell'ammontare di ogni singola rata (fino a capienza del debito dichiarato), in quanto i restanti 4/5 sono incedibili, non sequestrabili e non pignorabili.

Premorienza dell'iscritto.

In caso di premorienza dell'iscritto in corso di percezione della RITA, il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, viene riscattato secondo la normativa in materia vigente (art. 11, comma 3, del D.Lgs. 252/2005 e art. 10, commi 3-ter e 3-quater del D.Lgs. 124/1993).

COSTI

Per l'erogazione della RITA verrà addebitato, a titolo di 'Spese per l'esercizio di prerogative individuali', l'importo indicato nella Nota Informativa – Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente' - Scheda 'I costi'.

TRATTAMENTO FISCALE

Per quanto concerne il trattamento fiscale riservato alla RITA si rinvia al Documento sul regime fiscale della forma pensionistica complementare.

MODALITA' DI RICHIESTA

Per accendere la RITA, l'iscritto deve presentare formale richiesta a FONDEMAIN - in originale oppure via PEC oppure tramite l'apposita funzionalità presente nell'Area riservata del sito web - utilizzando l'apposito modulo, corredato della documentazione prevista, reperibile nel sito web o presso la sede del Fondo. La richiesta di RITA deve essere presentata al Fondo almeno 6 mesi prima della data di compimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

REVOCA

E' consentita la revoca dell'erogazione della RITA. La comunicazione deve essere eseguita utilizzando l'apposita modulistica resa disponibile dal Fondo Pensione. La revoca può essere esercitata non più di una volta nell'arco della partecipazione al fondo pensione.

In caso di revoca della RITA, la corrispondente posizione individuale (o la porzione di posizione) viene mantenuta sul comparto di precedente destinazione della RITA, salvo diversa indicazione dell'iscritto esercitabile nel rispetto del periodo minimo di permanenza nel comparto interessato.

CHIUSURA DELLA POSIZIONE

Anche nel caso della RITA totale in assenza di contribuzione non destinata alla RITA, con l'erogazione dell'ultima rata la posizione non viene chiusa d'ufficio. Nell'eventualità di posizione priva di consistenza per almeno un anno, il Fondo trasmette all'aderente apposita informativa per rappresentargli la possibilità di effettuare dei versamenti volontari, dopodiché - nel caso in cui perdurasse tale condizione - si procederebbe alla chiusura della posizione.